



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*

## Valutazione del NUVIR

VII 237/23 del 7/9/2023<sup>1</sup>

### 1. Titolo del provvedimento

Schema di disegno di legge recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - legge di delegazione europea 2023 (art. 3).

### 2. Oggetto

Lo schema di provvedimento contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea, nonché per l'attuazione degli altri atti normativi dell'Unione europea al fine dell'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo. In particolare, l'articolo 3, rubricato "Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)", mira ad aumentare la resilienza di soggetti pubblici e privati alle minacce nell'ambito cibernetico.

### 3. Valutazione

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l'attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata.

Tale valutazione fa seguito a una precedente valutazione del NUVIR (VI 135/23) con cui, in sintesi, si invitava l'Amministrazione a integrare la relazione al fine di:

- chiarire le dimensioni dei problemi su cui si intende intervenire, con dati relativi al numero e alla tipologia di incidenti registrati negli ultimi anni, ai relativi costi e alla spesa media annua per la sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
- in merito ai nuovi costi di adeguamento per le imprese – e, segnatamente, alle "*misure tecniche, operative e organizzative*", rivedere la distribuzione dei contenuti delle sezioni 4.1 e sez. 4.2 per tener conto degli impatti riferiti a tutte le imprese destinatarie e non solo alle PMI; indicare la distribuzione temporale degli impatti (positivi e negativi) descritti.

A seguito della valutazione del NUVIR l'Amministrazione ha integrato l'analisi di impatto riferita all'articolo in esame fornendo una descrizione analitica degli impatti per i principali destinatari; la relazione Air complessiva è stata, inoltre, arricchita con alcuni dati relativi agli incidenti

---

<sup>1</sup> Valutazione del Nucleo di valutazione dell'Impatto della regolamentazione (in breve, NUVIR) ai sensi dell'art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169 e dell'art. 2 comma 1 dPCM 19 ottobre 2022.

registrati, sebbene in riferimento ad altro articolo (art. 12). Non sono stati, invece, forniti dati relativi ai costi associati a tali incidenti e alle spese sostenute per la sicurezza in materia di TIC.

\* \* \*



**Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi**

## Valutazione del NUVIR

214/23 VII del 03/08/2023<sup>1</sup>

### 1. Titolo del provvedimento

Schema di disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - legge di delegazione europea 2023 (art. 4).

### 2. Oggetto

La norma di cui all'art. 4 del provvedimento in esame, reca principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio.

### 3. Valutazione

La valutazione del Nucleo è che l'attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata.

Tale valutazione segue a una precedente valutazione del Nucleo (144/23 VI del 8/6/2023) in cui, in sintesi, si osservava la necessità di un supplemento di analisi con particolare riferimento ai seguenti aspetti: (1) riguardo al contesto si suggeriva di approfondirne la descrizione, riferendosi ai principali problemi registrati negli ultimi anni, evidentemente tenendo conto della coerenza con obiettivi e indicatori; (2) riguardo agli impatti, si suggeriva di analizzare i principali cambiamenti prodotti dal recepimento della direttiva per i destinatari e di integrare alcuni elementi negli impatti specifici. Si suggeriva poi di apportare alcune precisazioni alla sezione dedicata al monitoraggio. A seguito della valutazione del Nucleo, l'Amministrazione ha modificato la relazione negli aspetti segnalati, tenendo conto dei principali suggerimenti ricevuti.

\* \* \*

---

<sup>1</sup> Valutazione del Nucleo di Valutazione dell'Impatto della Regolamentazione (NUVIR) ai sensi dell'art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169.



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### *Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*

#### Valutazione del NUVIR

VII 218/23 del 4/8/2023 <sup>1</sup>

#### 1. Titolo del provvedimento

Disegno di legge recante “Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea - legge di delegazione europea 2023” (**Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR**)

**Art. 5** - Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della **direttiva (UE) 2021/2167**, relativa ai **gestori di crediti e agli acquirenti di crediti** e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE).

#### 2. Oggetto

Il provvedimento “... *attuа il piano d’azione sui crediti deteriorati del 2017 (c.d. NPL Action Plan) per il quale la CE ha presentato una proposta di direttiva relativa a gestori e acquirenti di crediti (secondary market) e al meccanismo accelerato di escussione stragiudiziale delle garanzie reali (accelerated extrajudicial collateral enforcement, AECE) ... In particolare, la direttiva SMD si propone di incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati (non-performing loans - NPL) nell’Unione, eliminando gli ostacoli al trasferimento da parte degli enti creditizi che li hanno erogati ad acquirenti di crediti deteriorati, alla loro gestione da parte di operatori specializzati, autorizzati a operare per conto degli acquirenti anche su base transfrontaliera all’interno dell’Unione, e garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei debitori ...*”.

#### 3. Valutazione

Di seguito si illustra la valutazione del Nucleo ai fini della verifica di cui all’articolo 9 del dPCM 15 settembre 2017, n. 169.

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata.

Tale valutazione fa seguito alla valutazione intermedia del Nucleo (VI 137.23 del 6.6.23), con cui, in sintesi, si osservava che era necessario integrare la Relazione con riferimento, in particolare, agli aspetti seguenti:

- **Contesto.** Al fine di chiarire le dimensioni dei problemi su cui si intende intervenire, le informazioni fornite in questa sezione andrebbero sostanzialmente integrate con i dati – auspicabilmente anche di tipo comparato – relativi: i) lo stock complessivo dei crediti deteriorati (NPL) in Italia e la sua relativa evoluzione, possibilmente a partire dal 2008, evidenziando la distribuzione geografica, per settore industriale e per tipologia di impresa;

<sup>1</sup> Valutazione del Nucleo di valutazione dell’Impatto della regolamentazione (in breve, NUVIR) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169 e dell’art. 2 comma 1 dPCM 19 ottobre 2022 (GU 23.12.22).

ii) gli effetti indotti dall'aumento del NPL in termini di “... *impatto sulla crescita economica, a causa della riduzione dei prestiti bancari* ... incidendo negativamente anche sul costo del credito ...”; iii) quali siano nel contesto nazionale “... *gli ostacoli (da eliminare) al trasferimento di tali crediti dalle banche ad altri soggetti e le criticità che necessitano a semplificazione e armonizzazione dei requisiti relativi ai gestori di crediti* ...” e, in che modo e in base a quale evidenza empirica, “... *la limitata partecipazione dei soggetti diversi dalle banche abbia determinato una bassa domanda, una debole concorrenza e bassi prezzi sui mercati secondari (bid-ask spread); disincentivando la cessione da parte delle banche* ...”; iv) quali e quanti siano i destinatari diretti e indiretti della norma.

- **Impatti.** Ancorché il provvedimento di per sé si collochi in una fase preliminare di progettazione della norma, appare incongrua (anche alla luce degli argomenti sviluppati nella sezione Obiettivi) l'affermazione “... *La delega non comporta impatti ... anche con riferimento alle PMI* ...”. Seppure in via preliminare si invita l'amministrazione a dare conto almeno in termini qualitativi dell'impatto della norma (con informazioni sulla relativa distribuzione temporale) definendo e quantificando, già in questa fase, i destinatari diretti e indiretti (*supra*).

A seguito della valutazione del Nucleo, l'Amministrazione ha integrato in modo efficace la relazione AIR sui temi che emergevano con la valutazione del NUVIR.

Le modifiche/integrazioni sono ragionevolmente esaustive dei punti sollevati in occasione della prima valutazione e danno conto dei rilievi sollevati in quella sede. La valutazione degli impatti è di tipo qualitativo ed è coerente con la “logica dell'intervento” del provvedimento.

\* \* \*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*

## Valutazione del NUVIR

249/23 VIII del 15/09/2023<sup>1</sup>

### 1. Titolo del provvedimento

Schema di disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - legge di delegazione europea 2023 (art. 6).

### 2. Oggetto

La norma di cui all'art. 6 del provvedimento in esame, reca principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

### 3. Valutazione

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l'attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata.

La presente valutazione segue due precedenti valutazioni del Nucleo (136/23 VII del 06/06/2023 e 215/23 VII del 03/08/2023) in cui, in sintesi, si suggeriva all'Amministrazione di: approfondire la descrizione del contesto, fornendo un quadro sui principali problemi rilevati nello scenario attuale e individuando i destinatari; integrare obiettivi e indicatori; approfondire i principali impatti sui destinatari; apportare precisazioni alla sezione dedicata al percorso di valutazione.

A seguito delle valutazioni del Nucleo, l'Amministrazione ha integrato la relazione nelle parti segnalate, tenendo conto dei fondamentali suggerimenti ricevuti.

\* \* \*

---

<sup>1</sup> Valutazione del Nucleo di Valutazione dell'Impatto della Regolamentazione (NUVIR) ai sensi dell'art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*

## Valutazione del NUVIR

VII 238/23 del 7/9/2023<sup>1</sup>

### 1. Titolo del provvedimento

Schema di disegno di legge recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - legge di delegazione europea 2023 (art. 7).

### 2. Oggetto

Lo schema di provvedimento contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea, nonché per l'attuazione degli altri atti normativi dell'Unione europea al fine dell'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo. In particolare, l'articolo 7 ("Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio") detta criteri direttivi relativi alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

### 3. Valutazione

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l'attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata.

Tale valutazione fa seguito a una precedente valutazione del NUVIR (VI 143/23) con cui, in sintesi, si invitava l'Amministrazione a integrare la relazione al fine di:

- fornire dati e informazioni utili a comprendere la dimensione del problema da affrontare (ad esempio, in merito alla quantità di rifiuti annui derivanti dalla attuale presenza di standard difformi per i caricabatterie); identificare esplicitamente i destinatari (e non solo attraverso riferimenti normativi) e indicarne la consistenza numerica;
- descrivere le finalità specifiche dell'intervento normativo, piuttosto che i relativi contenuti; includere indicatori relativi all'attuazione e/o all'efficacia dell'intervento;
- approfondire la valutazione degli impatti con particolare riferimento ai benefici sia economici (riduzione dei costi di acquisto di dispositivi di ricarica, tenuto conto della loro vita media utile), sia ambientali (riduzione della quantità annua di specifiche categorie di rifiuti) derivanti dal recepimento della direttiva.

<sup>1</sup> Valutazione del Nucleo di valutazione dell'Impatto della regolamentazione (in breve, NUVIR) ai sensi dell'art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169 e dell'art. 2 comma 1 dPCM 19 ottobre 2022.

A seguito della valutazione del NUVIR l'Amministrazione ha integrato la relazione approfondendo l'analisi di contesto, elencando i destinatari e precisando, tra l'altro, che la modalità di gestione di raccolta congiunta della tipologia di RAEE in esame non consente di determinare con accuratezza il quantitativo di rifiuti derivanti dai caricabatterie. Sono stati, inoltre, individuati indicatori utili ai fini del monitoraggio dell'attuazione dell'intervento normativo e la descrizione dei benefici attesi, pur se di tipo esclusivamente qualitativo, è stata ampliata.

\* \* \*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*

## Valutazione del NUVIR

VII 239/23 del 7/9/2023<sup>1</sup>

### 1. Titolo del provvedimento

Schema di disegno di legge recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - legge di delegazione europea 2023 (art. 8).

### 2. Oggetto

Lo schema di provvedimento contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea, nonché per l'attuazione degli altri atti normativi dell'Unione europea al fine dell'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo. In particolare, l'articolo 8 contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

### 3. Valutazione

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l'attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata.

Tale valutazione fa seguito a una precedente valutazione del NUVIR (VI 147/23) con cui, in sintesi, si invitava l'Amministrazione a integrare la relazione al fine di:

- descrivere i principali problemi che la direttiva – e, dunque, le norme nazionali funzionali al suo recepimento – intendono affrontare;
- riconsiderare il giudizio circa l'assenza di impatti attesi tenuto conto sia degli effetti che, in concreto, le modifiche apportate dalla direttiva che si intende recepire produrranno nel contesto italiano, sia di quanto riportato nelle successive sezioni della relazione: in particolare, valutare se gli impatti attualmente associati alle sole PMI non siano piuttosto riferibili a tutte le imprese destinatarie dell'intervento normativo e chiarire l'eventuale effetto sulla concorrenza della norma in esame.

A seguito della valutazione del NUVIR l'Amministrazione ha descritto i principali problemi che si intendono affrontare e ha interamente rivisto la descrizione degli impatti (generali, per le PMI

---

<sup>1</sup> Valutazione del Nucleo di valutazione dell'Impatto della regolamentazione (in breve, NUVIR) ai sensi dell'art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169 e dell'art. 2 comma 1 dPCM 19 ottobre 2022.

e sulla concorrenza), fornendo un chiaro quadro degli effetti attesi, sebbene solo di tipo qualitativo.

\* \* \*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*

## Valutazione del NUVIR

VI 241/23 dell'8/9/2023<sup>1</sup>

### 1. Titolo del provvedimento

Schema di disegno di legge recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - legge di delegazione europea 2023 (art. 9).

### 2. Oggetto

Lo schema di provvedimento contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea, nonché per l'attuazione degli altri atti normativi dell'Unione europea al fine dell'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo. In particolare, l'articolo 9, (rubricato "Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra") detta principi e criteri direttivi funzionali al recepimento e all'attuazione di tre atti unionali che ampliano il campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, creano un sistema di scambio di quote separato ma parallelo (ETS II) per nuovi settori, aumentano l'obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori interessati dal sistema ETS (dall'attuale - 43% al - 62% rispetto al 2005 entro il 2030) e riducono progressivamente le assegnazioni gratuite delle quote di emissione.

### 3. Valutazione

La valutazione del Nucleo è che l'attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata.

\* \* \*

---

<sup>1</sup> Valutazione del Nucleo di valutazione dell'Impatto della regolamentazione (in breve, NUVIR) ai sensi dell'art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169 e dell'art. 2 comma 1 dPCM 19 ottobre 2022.



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### *Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*

#### Valutazione del NUVIR

VI 138/23 del 6/6/2023 <sup>1</sup>

#### 1. Titolo del provvedimento

Disegno di legge recante “Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea - legge di delegazione europea 2023” (**Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR**)

**Art 10** Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al **regolamento (UE) n. 2022/2036** che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il **trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale** con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

#### 2. Oggetto

Il provvedimento “... reca alcune norme di dettaglio tese a modificare aspetti specifici del framework di risoluzione. In particolare, optando per un percorso di approvazione preferenziale accelerato (c.d. Quick-Fix) rispetto alle altre fonti normative considerate nel Banking Package 2021 ... i) mira a rivedere la disciplina relativa alla sottoscrizione indiretta di strumenti ammissibili per l’MREL interno (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities), secondo le linee di intervento suggerite dall’Autorità bancaria europea (EBA o ABE), ii) elimina alcune incongruenze presenti nel framework di risoluzione riguardanti la disciplina applicabile ai gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e iii) affina le modalità di calcolo previste per le deduzioni disposte ai fini della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per gli enti G-SII e i criteri di computabilità previsti per il TLAC interno al gruppo (i-TLAC) ...”.

#### 3. Valutazione

Di seguito si illustra la valutazione del Nucleo ai fini della verifica di cui all’articolo 9 del dPCM 15 settembre 2017, n. 169.

La valutazione del Nucleo è che l’attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata.

\* \* \*

<sup>1</sup> Valutazione del Nucleo di valutazione dell’Impatto della regolamentazione (in breve, NUVIR) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169 e dell’art. 2 comma 1 dPCM 19 ottobre 2022 (GU 23.12.22).



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### *Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*

#### Valutazione del NUVIR

VII 219/23 del 4/8/2023 <sup>1</sup>

#### 1. Titolo del provvedimento

Disegno di legge recante “Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea - legge di delegazione europea 2023” (**Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR**)

**Art. 11** (già art. 10) - Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento (UE) 2018/1672** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai **controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione** e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell’11 maggio 2021.

#### 2. Oggetto

Il provvedimento “... delega il Governo a dare attuazione nella normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1672/2018 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla UE e innova l’intero sistema dei controlli sui flussi di denaro in contante con l’obiettivo di garantire una piena armonizzazione unionale delle misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero di denaro contante, nonché di quelle necessarie per lo scambio delle relative informazioni tra le autorità competenti in materia. Il regolamento persegue l’obiettivo di porre ulteriori presidi normativi di contrasto alle pratiche di re-immissione di proventi illeciti nel sistema economico e di sviamento del denaro per il finanziamento di attività illecite che possono creare distorsioni e svantaggi competitivi sleali per i cittadini e le imprese ...”.

#### 3. Valutazione

Di seguito si illustra la valutazione del Nucleo ai fini della verifica di cui all’articolo 9 del dPCM 15 settembre 2017, n. 169.

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata.

Tale valutazione fa seguito alla valutazione intermedia del Nucleo (VI 141.23 del 7.6.23 a quel momento riferita all’art. 10 dell’articolato), con cui, in sintesi, si osservava che era necessario integrare la Relazione con riferimento, in particolare, agli aspetti seguenti:

- **Contesto.** Al fine di chiarire le dimensioni dei problemi su cui si intende intervenire, sulle quali la sezione non fornisce informazioni, la Relazione va sostanzialmente integrata con dati

<sup>1</sup> Valutazione del Nucleo di valutazione dell’Impatto della regolamentazione (in breve, NUVIR) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169 e dell’art. 2 comma 1 dPCM 19 ottobre 2022 (GU 23.12.22).

relativi alla situazione attuale <sup>2</sup>, nel contesto nazionale, dei i) termini di efficacia ed efficienza dei i controlli doganali sui flussi di denaro, ii) delle carenze di coordinamento dei poteri di accertamento delle autorità e iii) del deficit di dissuasione dell'attuale trattamento sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi dichiarativi e informativi anche in termini di riciclaggio (criticità "estratte" dalle sezioni Indicatori e Impatti della Relazione AIR). Occorre altresì che la relazione fornisca in questa sezione un quadro informativo sulla situazione (anche evolutiva nel tempo) relativa allo stato dei i flussi di contante nonché quali e quanti siano oi destinatari diretti e indiretti della norma.

- **Impatti.** Tenuto conto di quanto detto nella sezione Contesto, appare incongruo "*... come la valutazione delle opzioni di intervento abbia tenuto in considerazione il contesto di partenza e i problemi da affrontare, come descritti nella Sezione 1 ...*" come pure è inconfidente in questa sede affermare che "*... l'opzione di non intervento non è stata ritenuta percorribile, in quanto la modifica normativa in commento rappresenta il presupposto necessario per consentire l'adeguamento dell'ordinamento al regolamento (UE) n. 1672/2018 ...*". Con l'occasione si ricorda come, nell'AIR, l'analisi della opzione 0 è finalizzata a fare da "termine di partenza" per capire quali saranno, rispetto alla situazione vigente, gli effetti differenziali delle opzioni alternative che si andranno a valutare e scegliere, e quindi come sia tautologico, in sede di AIR, l'affermazione della "*impercorsibilità di tale opzione*" (si veda la sezione 5.1 della Direttiva PCM sull'AIR, febbraio 2018). Seppure in via preliminare si invitava l'amministrazione a dare conto almeno in termini qualitativi dell'impatto della norma (con informazioni sulla relativa distribuzione temporale) definendo e quantificando, già in questa fase, i destinatari diretti e indiretti (*supra*). Tenuto conto poi delle previsioni di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento (UE) n. 1672/2018, va valutata con attenzione già in questa fase la validità della affermazione sulla "*... assenza di introduzione di oneri informativi ...*".

A seguito della valutazione del Nucleo, l'Amministrazione ha integrato in modo efficace la relazione AIR sui temi che emergevano con la valutazione del NUVIR.

Le modifiche/integrazioni sono ragionevolmente esaustive dei punti sollevati in occasione della prima valutazione e danno conto dei rilievi sollevati in quella sede. La valutazione degli impatti è di tipo qualitativo, rinvia allo "*... studio di supporto della valutazione di impatto sotteso alla proposta di regolamento ...*" ed è coerente con la "logica dell'intervento" del provvedimento.

Sul tema degli obblighi informativi la Relazione è stata integrata come segue: "*... in merito, si rappresenta che eventuali impatti in termini di introduzione di oneri informativi nuovi per i cittadini e le imprese considerata la tipologia di intervento, saranno valutati in sede di adozione del decreto legislativo attuativo ...*".

\* \* \*

---

<sup>2</sup> La situazione attuale, ovvero quella "senza intervento [di recepimento]" è assolutamente valutabile e conoscibile già in questa fase del processo normativo e NON soltanto una volta che il governo avrà esercitato la delega oggetto della norma in commento.



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### *Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*

#### Valutazione del NUVIR

VIII 248/23 del 14/9/2023 <sup>1</sup>

#### 1. Titolo del provvedimento

Disegno di legge recante “Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea - legge di delegazione europea 2023” (**Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR**)

**Art. 12** (già art. 11) - Principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento (UE) 2022/2554** del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla **resilienza operativa digitale per il settore finanziario** e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per l’attuazione della direttiva (UE) 2022/2556 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341.

#### 2. Oggetto

Il provvedimento “... delega il Governo a dare attuazione nella normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2554 relativo alla Resilienza Operativa Digitale (DORA) <sup>2</sup>e la correlata direttiva (UE) 2022/2556 che introducono una serie di misure volte ad assicurare la resilienza operativa digitale di quegli operatori, entità finanziarie o fornitori di servizi TIC, che rientrano nel suo ambito di applicazione DORA è parte di un più ampio pacchetto di strumenti giuridici e di iniziative europee mirato ad aumentare la resilienza di soggetti pubblici e privati rispetto alle minacce nell’ambito cibernetico ...”.

#### 3. Valutazione

Di seguito si illustra la valutazione del Nucleo ai fini della verifica di cui all’articolo 9 del dPCM 15 settembre 2017, n. 169.

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata.

Tale valutazione fa seguito a due valutazioni intermedia del Nucleo (VI 146.23 del 12.6.23 a quel momento riferita all’art. 11 dell’articolato e VII 220.23 del 4.8.23), con cui, in sintesi (con la

<sup>1</sup> Valutazione del Nucleo di valutazione dell’Impatto della regolamentazione (in breve, NUVIR) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169 e dell’art. 2 comma 1 dPCM 19 ottobre 2022 (GU 23.12.22).

<sup>2</sup> Il Regolamento DORA definisce una serie di adempimenti che le entità finanziarie sono obbligate a svolgere, al fine di assicurare un elevato livello di resilienza operativa digitale. Inoltre, l’art. 6 par. 4 prevede che si attribuiscono le responsabilità della gestione e della sorveglianza dei rischi informatici ad una funzione di controllo indipendente di II livello (<https://www.cybersecurity360.it/legal/regolamento-dora-gestione-dei-rischi-ict-pietra-angolare-della-resilienza-operativa-digitale/>).

seconda valutazione) si osservava che era necessario integrare la Relazione con riferimento, in particolare, agli aspetti seguenti:

- **Impatti.** Sul tema specifico le modifiche/integrazioni erano ancora parzialmente esaustive dei punti sollevati in occasione della prima valutazione e davano solo parzialmente conto dei rilievi sollevati in quella sede. La valutazione degli impatti restava di tipo meramente qualitativo ma era comunque inadatta a illustrare gli effetti del provvedimento. Sul tema degli obblighi informativi la Relazione era stata integrata in modo inconferente, non in linea con quanto previsto in merito dalla Direttiva AIR “...L'intervento legislativo non introduce a carico dei cittadini alcun onere informativo (gli oneri informativi, infatti, sono a carico degli operatori del settore e non della generalità dei cittadini) ...”.

Seppure in via preliminare si invitava l'amministrazione a dare conto almeno in termini qualitativi dell'impatto della norma (con informazioni sulla relativa distribuzione temporale) definendo e quantificando, già in questa fase, i destinatari diretti e indiretti (*supra*).

A seguito della valutazione del NUVIR, l'Amministrazione ha integrato in modo ragionevole la relazione AIR con informazioni mirate sui temi di cui al punto precedente.

\* \* \*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*

## Valutazione del NUVIR

250/23 VIII del 13/09/2023<sup>1</sup>

### 1. Titolo del provvedimento

Schema di disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - legge di delegazione europea 2023 (art. 13).

### 2. Oggetto

La norma di cui all'art. 13 del provvedimento in esame, contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

### 3. Valutazione

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l'attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata.

La presente valutazione segue due precedenti valutazioni del Nucleo (142/23 VI del 07/06/2023 e 216/23 VII del 04/08/2023), in cui, in sintesi, si suggeriva all'Amministrazione di: approfondire la descrizione del contesto, fornendo un quadro sui principali problemi considerati nell'istruttoria; adeguare gli obiettivi, distinguendo anche tra generali e specifici, in coerenza con gli indicatori; integrare la descrizione delle opzioni e apportare alcune precisazioni alla sezione dedicata al percorso di valutazione.

A seguito delle valutazioni del Nucleo, l'Amministrazione ha integrato la relazione nelle parti segnalate, tenendo conto dei fondamentali suggerimenti ricevuti.

\* \* \*

---

<sup>1</sup> Valutazione del Nucleo di Valutazione dell'Impatto della Regolamentazione (NUVIR) ai sensi dell'art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169.